



DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n.107 del 29 settembre 2023

OGGETTO: Attività e spese ammissibili per il direttore di gara

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** lo Statuto Federale;
- VISTA** la Riforma dello Sport che all'art. 25 comma 6 bis prevede *“Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell’articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.”;*
- TENUTO CONTO** che ai direttori di gara e soggetti equiparati possono essere riconosciuti rimborsi autocertificati per le spese sostenute anche per attività nel proprio Comune di residenza, nel limite di 300 euro mensili e a condizione che l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dagli organismi affiliati, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.;
- RITENUTO** di individuare tra le attività ammissibili per autocertificare le spese sostenute nel limite di 300 euro mensili tutte quelle riconducibili e previste per tali figure nei regolamenti federali;
- VALUTATO** che le tipologie di spesa ammissibili per le attività del direttore di gara e equiparati possano essere riconducibili a quelle relative al rimborso chilometrico, al vitto e al soggiorno;

DELIBERA

- di individuare tra le attività ammissibili per autocertificare le spese sostenute dal Direttore di Gara e equiparati nel limite di 300 euro mensili tutte quelle individuate per la figura nei regolamenti federali;
- di autorizzare il Direttore di Gara e equiparati ad autocertificare le seguenti tipologie di spesa sostenute per l’attività resa a favore della Federazione:
- rimborso chilometrico, secondo gli importi previsti dall’attuale travel policy federale, con la corresponsione di un’indennità chilometrica pari ad euro 0,25 a Km (in caso di viaggio effettuato dal guidatore con un 1 passeggero e euro 0.30 al km in caso di viaggio effettuato dal guidatore con 2 o più passeggeri), oltre al rimborso della spesa sostenuta per pedaggi autostradali;





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- vitto fino ad euro 35 per un pasto per servizi di durata ricompresa tra 5 e 10 ore
- vitto fino a 70 per due pasti per servizi superiore alle 10 ore
- pernottamento per servizi superiori a 12 ore viene riconosciuto l'albergo a 3 stelle con un limite di 60 euro a notte

Il Segretario Generale
Alessandro Londi

Il Presidente Federale
Stefano Mei